

NOTA INFORMATIVA

B.P.B. ASSICURAZIONI S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del D. Lgs. n. 175 del 17 marzo 1995, provvede a comunicare al Contraente quanto segue:

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

B.P.B. ASSICURAZIONI S.p.A.:

- ha sede in ITALIA,
- è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13-2-1987 (Gazzetta Ufficiale del 16-3-1987 n. 62),
- ha sede legale in Piazzale Fratelli Zavattari, 12 - 20149 MILANO

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Nel caso in cui il Contraente sia persona fisica è data facoltà alle parti di scegliere la legislazione applicabile; in questo caso B.P.B. ASSICURAZIONI S.p.A. propone la legislazione italiana, salve in ogni caso le norme imperative del diritto italiano e quelle specifiche dell'assicurazione obbligatoria quale, ad esempio, quella della R.C. auto.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società B.P.B. Assicurazioni S.p.A. - Servizio Revisione Interna, P.le F.lli Zavattari 12, 20149 Milano - Fax 02 49980492 - e-mail: reclami@bpbassicurazioni.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente.

Termini di prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PER QUANTO CONCERNE I CONTRATTI R.C. AUTO - SI RAMMENTA:

Soggetti esclusi dalla garanzia

Non è considerato terzo, e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma di legge, **il solo conducente** del veicolo responsabile del sinistro.

Limitatamente ai danni alle cose, non sono inoltre considerati terzi:

- a) il proprietario del veicolo, o in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio;
- b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente e dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede al loro mantenimento;
- c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Durata del contratto

Il contratto può essere stipulato con o senza la clausola di tacito rinnovo.

Nel caso di stipula di un contratto con tacito rinnovo è necessario, se si volesse evitare la tacita proroga, effettuare la disdetta, con lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Nel caso di stipula di un contratto senza tacito rinnovo alla scadenza della polizza non opererà il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901 secondo comma del Codice Civile e pertanto la garanzia assicurativa non sussisterà nei quindici giorni successivi alla scadenza contrattuale.

Clausola di esclusione

Rispetto ai casi di esclusione e rivalsa previsti nel previgente regime tariffario, è considerato anche quello di guida in stato di ebbrezza, in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero quello in cui sia stata applicata la sanzione prevista dagli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

Diritto di conservazione della classe di merito

È consentito all'Assicurato, o al coniuge in regime di comunione dei beni, di conservare la classe di merito maturata, nei seguenti casi:

- a) **vendita** – qualora la polizza sia resa valida per altro veicolo di loro proprietà;
- b) **rottamazione o esportazione definitiva** – qualora la polizza sia resa valida per altro veicolo di loro proprietà, ovvero, la restituzione della parte di premio pagata e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo;
- c) **furto** – qualora la polizza sia resa valida per altro veicolo di loro proprietà, anche presso altro assicuratore, purchè la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto (in tale circostanza l'impresa che garantisce il veicolo oggetto di furto è tenuta a rilasciare, su richiesta del Contraente, entro 15 gg. l'attestato di rischio relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa; il Contraente è tenuto a consegnare al nuovo assicuratore oltre all'attestazione di cui sopra, copia di denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente nonché ad esibire il precedente contratto assicurativo);
- d) **consegna in conto vendita** – entro 12 mesi dalla data della consegna e qualora la stessa non sia stata resa valida per altro veicolo di loro proprietà.

Facoltà di ripristino della classe bonus/malus

Nel caso in cui il contratto sia stipulato nella forma Bonus/Malus (Cond. Spec. F), è facoltà dell'assicurato che ha causato uno o più sinistri, rimborsare all'Impresa l'importo di tali sinistri per non incorrere all'annualità successiva nella prevista maggiorazione della classe di merito e del relativo premio (il rimborso potrà essere effettuato alla scadenza annuale). I sinistri rimborsati all'impresa non saranno riportati nell'attestazione sullo stato del rischio.

Attestazione dello stato di rischio

Ad ogni scadenza annuale di polizza, B.P.B. ASSICURAZIONI S.p.A. mette a disposizione dell'Assicurato l'attestazione dello stato di rischio, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso la stessa impresa.

INFORMAZIONI RELATIVE AI SINISTRI

Comportamento da tenere in caso di sinistro

Una denuncia di sinistro completa in ogni sua parte accelera la procedura di liquidazione del danno.

È quindi fondamentale la collaborazione tra le persone coinvolte nel sinistro.

Se non vi è accordo sulle modalità del fatto, può essere utile richiedere l'intervento dell'autorità.

È necessario denunciare il sinistro al proprio assicuratore nel più breve tempo possibile (entro tre giorni recita il Codice Civile) e, comunque, raccogliere tutti gli elementi utili secondo le seguenti indicazioni:

- compilare accuratamente il **modulo blu** (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro) seguendo le istruzioni riportate nell'ultima pagina del modulo stesso;
 - firmarlo e, possibilmente, farlo firmare anche all'altro conducente;
 - se firmato da entrambi i conducenti, trattenere due copie del modulo e consegnare le rimanenti all'altro conducente;
- se nessuno dei due conducenti ha con sé il modulo blu, raccogliere almeno i seguenti dati:

1. data, luogo e ora del sinistro;
2. tipo e targa dell'altro veicolo;
3. compagnia di assicurazione dell'altro veicolo (che si può ricavare anche dal contrassegno esposto sul parabrezza);
4. cognome, nome, indirizzo e numero di telefono del conducente dell'altro veicolo;
5. generalità del proprietario dell'altro veicolo (se diverso dal conducente);
6. descrizione dettagliata dell'incidente e dei danni materiali visibili;
7. generalità di eventuali feriti;
8. generalità di eventuali testimoni;
9. autorità eventualmente intervenute.

B.P.B. ASSICURAZIONI S.p.A. aderisce al consorzio “**CID**” **Convenzione Indennizzo Diretto** che consente all'assicurato, che ha in tutto o in parte ragione, di ottenere il risarcimento direttamente dal proprio assicuratore e si applica quando:

- il modulo blu è firmato da entrambi i conducenti;
- si tratta di urto fra due soli veicoli (esclusi ciclomotori e macchine agricole) assicurati da imprese aderenti alla Convenzione Indennizzo Diretto (CID).

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni.

Per più ampie informazioni si rimanda al pieghevole “La liquidazione dei danni nell'assicurazione R.C. Auto” a disposizione della Clientela presso tutti i nostri punti di vendita.

Per ultimo si ricorda che è assolutamente necessario leggere attentamente il contratto di assicurazione prima di sottoscriverlo.



B.P.B. ASSICURAZIONI S.p.A.

F. Attili